

VICENTE PRIETO

LE INIZIATIVE DI SERVIZIO D'ISPIRAZIONE
CATTOLICA NEL CONTESTO DEI RAPPORTI
CHIESA-COMUNITÀ POLITICA

1. Introduzione. — 2. Enti confessionali e non confessionali. — 3. Diritto alla libertà religiosa. — 4. Diritto alla libertà in ambito temporale.

1. *Introduzione.*

Nell'ambito dell'esposizione dottrinale del classico *diritto pubblico ecclesiastico esterno* i rapporti fra Chiesa e comunità politica avevano una connotazione prevalentemente, se non esclusivamente istituzionale. In conformità al modello delle due società perfette, le possibilità di rapporto giuridico si privilegiavano normalmente attraverso i patti (concordati) stabiliti fra le rispettive supreme autorità.

La « crisi » del diritto pubblico ecclesiastico, cristallizzata nella seconda metà del XX secolo, trovò la sua conferma con la dottrina del Concilio Vaticano II. Tra i punti criticati dalla dottrina⁽¹⁾ v'erano, da un lato, l'applicazione analogica dell'idea di società-Stato alla Chiesa, che non consentiva un approccio veramente essenziale al suo essere e alla sua missione e portava, invece, con sé il pericolo di confusione della Chiesa, in quanto gruppo sociale, con la società

⁽¹⁾ Cfr. P. LOMBARDÍA, *El derecho público eclesiástico según el Vaticano II*, in *Escritos de Derecho Canónico*, vol. II, Pamplona, 1973, pp. 366 ss. La « crisi », come rilevò lo stesso autore, non era dovuta alla maggiore o minore credibilità della disciplina negli ambienti « laici », ma soprattutto alle sue mancanze teologiche, evidenti dopo il Concilio Vaticano II (Cfr. P. LOMBARDÍA, *La relación entre Derecho canónico y Derecho eclesiástico (en homenaje al Prof. Dr. D. Tomás García Barberena)*, in *Escritos de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. IV, Pamplona, 1991, p. 588).

naturale; dall'altro lato, le prerogative della società giuridica perfetta si applicavano inoltre quasi esclusivamente alla gerarchia, alla sua sovranità indipendente da qualsiasi autorità umana ed ai mezzi di cui dispone per raggiungere in modo autosufficiente i fini della Chiesa.

Questa visione, prevalentemente gerarchica, lasciava poco spazio — come fu notato frequentemente — alla dimensione personale del fedele e alle situazioni giuridiche derivate da questa dimensione, nei suoi aspetti individuali e collettivi.

Le prospettive aperte dal Concilio Vaticano II, senza escludere le relazioni *istituzionali* fra società giuridicamente organizzate, accennano ad altre realtà proprie della missione della Chiesa e che fanno parte di quella che più ampiamente può denominarsi relazione Chiesa-Mondo. In questo contesto il fedele-cittadino si apre al mondo per santificarlo attraverso la sua vita, il suo esempio e il suo apostolato, individuale e collettivo. Con parole di Saraceni, si può dire che «nella centralità ecclesiale e umana del "Christifidelis, civis ac christianus", si trova il perno delle nuove prospettive dello "Ius publicum ecclesiasticum externum" »⁽²⁾.

Tutto ciò nell'ambito di un altro criterio strettamente collegato con i principi anteriori, vale a dire il *servizio alla persona umana*, che è diventato il punto di contatto più evidente fra Chiesa e comunità politica, poiché entrambe, ovviamente sotto profili diversi, hanno come oggetto lo sviluppo integrale della persona. Gli stessi rapporti istituzionali, in un contesto di collaborazione⁽³⁾, hanno come scopo prevalente questo servizio alla vocazione personale e sociale, temporale ed eterna di ogni uomo, che costituisce dunque il criterio direttivo centrale nell'attività della Chiesa nei suoi rapporti con la comunità politica. Giovanni Paolo II ha sottolineato questa dimensione parlando in merito alla diplomazia pontificia, la quale non ha altro fine «che quello di promuovere, di diffondere su tutta la terra e di difendere la dignità dell'uomo e tutte le forme di convivialità umana,

⁽²⁾ G. SARACENI, *Chiesa e Comunità politica*, Milano, 1983, p. 280. Per S. Gherro la dottrina ha «pressoché uniformemente identificato nella centralità della persona il "dogma" di ogni movimento relazionale della Chiesa e, dunque, la "ratio" di ogni rapporto giuridico dalla stessa instaurato con gli Stati» (S. GHERRO, *Chiesa, Stati e persona (alcuni riferimenti antologici al Magistero di Giovanni Paolo II)*, in *Studi sui rapporti tra la Chiesa e gli Stati*, Padova, 1989, p. 164).

⁽³⁾ Cfr. GS, 76.

che vanno dalla famiglia, dal luogo di lavoro, dalla scuola, alla comunità locale, alla vita regionale, nazionale e internazionale» (4).

In questa prospettiva l'uomo concreto, la persona umana, compare come soggetto di diritti nei confronti della società politica e della società ecclesiastica (5) e gli stessi rapporti istituzionali s'istaurano sulla base della considerazione dei diritti delle persone nelle loro attività individuali o aggregative, e si orientano verso la loro protezione (6).

Più concretamente, nel lavoro di individuazione di questi diritti del fedele-cittadino ne sono stati rilevati due, di massimo rango e quindi catalogabili come «fondamentali»: il diritto di libertà religiosa nei confronti della società politica e il diritto di autonomia negli affari temporali per quanto riguarda la società ecclesiastica. Si tratta di due forme parallele di immunità di coazione che danno luogo a due ambiti di incompetenza reciproca: della società politica in materia religiosa e della società ecclesiastica in materia temporale (7).

(4) GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al Colloquio Internazionale promosso dall'Accademia diplomatica internazionale e dall'Istituto Europeo per i Rapporti Chiesa-Stato*, 13 novembre 1998, n. 3 (traduzione italiana dall'originale francese in «L'Osservatore Romano», 14 novembre 1998, p. 5). Più avanti aggiunse il Santo Padre: «La Sede Apostolica svolge, com'è normale, la sua attività diplomatica presso Governi, Organizzazioni internazionali, centri decisionali che si stanno moltiplicando nella società attuale, e al contempo si rivolge a tutti i protagonisti della vita internazionale, individui e gruppi, per suscitare il consenso, la buona volontà e la collaborazione in ciò che concerne le grandi cause dell'uomo» (*Ibid.*).

(5) Al riguardo cfr. S. TURINI, *La dottrina del laicato come dimensione informatrice del rapporto Chiesa-mondo nel Concilio Vaticano II*, in *Ius Canonicum* 12, 1972, p. 66. Più recentemente vid. gli studi di P. LOMBARDIA, *Dualismo cristiano y libertad religiosa en el Concilio Vaticano II*, in *Ius Canonicum* 51, 1986, pp. 13-32; A. DE LA HERA, *Derecho público eclesiástico y Derecho canónico*, in *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, vol. II, Modena, 1989, pp. 499-536.

(6) Cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Libertad religiosa de los ciudadanos y libertad temporal de los fieles cristianos*, in *Persona y Derecho* 18, 1988, p. 53.

(7) Cfr. J. HERVADA, *Diritto Costituzionale Canonico*, Milano, 1989, pp. 129-131; ID., *Elementi per una teoria fondamentale sulla relazione Chiesa-mondo*, in *Ius Ecclesiae* 2, 1990, pp. 35-65. Vid. anche J.T. MARTÍN DE AGAR, *Libertad religiosa de los ciudadanos y libertad temporal de los fieles cristianos...*, cit., pp. 54-55; G. LO CASTRO, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l'interpretazione dell'art.1 dell'accordo di Villa Madama*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 95, 1984, pp. 507-567; G. DALLA TORRE, *La città sul monte (Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica)*, Roma, 1996, pp. 147 ss. Un lavoro precedente di particolare importanza è stato quello di P.J. VILADRICH, *Compromiso político, mesianismo, cristiandad medieval*, Pamplona, 1973.

Questi due diritti possiedono una doppia dimensione: personale e collettiva. Si applicano quindi non soltanto alle persone individuali, ma anche ai gruppi, associazioni, movimenti, ecc. In questo lavoro tenterò di sviluppare in modo sintetico la loro applicazione nei confronti delle iniziative associative di servizio (insegnamento, beneficenza, assistenza sociale, ecc.) d'ispirazione cattolica sebbene non confessionali, molte delle quali s'inseriscono nell'ambito di ciò che è stato denominato genericamente «volontariato», «terzo settore», «organizzazioni non lucrative di utilità sociale», ecc.

2. *Enti confessionali e non confessionali.*

Con l'espressione «confessionale», applicata ad enti di tipo associativo, vogliamo indicare l'esistenza di un legame di dipendenza giuridica dell'ente in quanto tale nei confronti della gerarchia ecclesiastica.

Questa «confessionalità» include diversi tipi di enti, con situazioni giuridiche differenti. Innanzitutto le persone giuridiche canoniche pubbliche, «costituite dalla competente autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano (...) il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico» (can. 116, 1). Ci sono anche le persone giuridiche private (can. 116, 2), che costituiscono una delle novità più note del Codice del 1983. Il loro regime giuridico però, sebbene riconosce la rilevanza dell'iniziativa privata, è permeato da forti accenni di dipendenza giuridica che collocano l'ente, in aspetti non indifferenti, sotto il controllo della gerarchia ecclesiastica⁽⁸⁾. Nel caso delle associazioni private si richiede l'esame degli statuti da parte dell'autorità competente (can. 299, 3); inoltre, esse sono sottoposte — come tutte le associazioni di fedeli — alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica nonché al suo governo con le condizioni stabilite dalla legge canonica (cfr. cc. 305, 1; 323; 325).

Si tratta, insomma, in tutti i casi elencati, di enti *canonici*, nati e regolati in quanto tali dall'ordinamento della Chiesa, con modalità

⁽⁸⁾ La loro costituzione può darsi soltanto attraverso lo speciale decreto dell'autorità competente (can. 116, 2); norme riguardanti la loro estinzione (can. 120); approvazione degli statuti da parte dell'autorità ecclesiastica (cc. 117 e 322, 2); ecc. Al riguardo vid. V. PRIETO, *Iniciativa privada y subjetividad jurídica*, Pamplona, 1999, pp. 143 ss.

diverse in conformità alla natura dell'ente (pubblico o privato, con o senza personalità giuridica). Tutti hanno in comune la loro relazione istituzionale più o meno stretta con le istanze gerarchiche, e sono quindi inseriti nell'ambito della vita «ecclesiastica».

Risulta ovvio che la maggioranza delle iniziative associative di servizio svolte da fedeli cattolici⁽⁹⁾ non s'inseriscono dentro le categorie giuridiche elencate poc'anzi. Gli esempi sono molteplici, e riguardano attività di grande o piccola portata (dalla ONG che promuove programmi di sviluppo in paesi poveri al gruppo di giovani che aiuta gli anziani del quartiere; dall'università d'ispirazione cattolica alla distribuzione di medicinali in zone marginali; ecc.).

Si tratta di progetti che portano avanti la propria attività senza pretendere un'«istituzionalizzazione» attraverso i diversi cammini previsti dal legislatore canonico. Questo modo d'impostare la propria iniziativa non significa mancanza di unità o distacco nei confronti della Chiesa o della gerarchia ecclesiastica: manifesta semplicemente che i promotori vogliono svolgere la propria attività in ambiti non ecclesiastico-istituzionali. Si tratta quindi di enti «non confessionali» (d'accordo con la terminologia finora usata) il cui titolo di attività bisogna trovarlo in istanze teologiche e giuridiche vincolate alla propria condizione di fedele, e con i diritti-doveri che ne derivano⁽¹⁰⁾.

Nel decr. *Apostolicam actuositatem*, 24, infatti, si distinguono accuratamente i diversi modi di rapporto con la gerarchia, dentro la sua comune missione di «promuovere l'apostolato dei laici, fornire i principi e gli aiuti spirituali, ordinare l'esercizio dell'apostolato medesimo al bene comune della Chiesa, vigilare affinché siano conservati la dottrina e l'ordine».

Innanzitutto — e si tratta proprio del tipo di enti che ci interessa considerare —, «sono molte (...) nella chiesa le iniziative apostoliche che vengono costituite dalla libera scelta dei laici e rette dal loro prudente criterio. Mediante tali iniziative in certe circostanze la missione della Chiesa può essere meglio adempiuta e perciò esse ven-

⁽⁹⁾ Frequentemente con l'aiuto e la collaborazione di non cattolici.

⁽¹⁰⁾ «L'apostolato dei laici è la partecipazione alla stessa missione salvifica della Chiesa, e a questo apostolato sono tutti deputati dal Signore stesso per mezzo del battesimo e della confermazione» (LG, 33); «I laici derivano il dovere e il diritto all'apostolato dalla loro stessa unione con Cristo Capo. Infatti, inseriti nel corpo mistico di Cristo per mezzo del battesimo, fortificati dalla virtù dello Spirito Santo per mezzo della cresima, sono deputati dal Signore stesso all'apostolato» (AA, 3).

gono non di rado lodate o raccomandate dalla gerarchia. Ma nessuna iniziativa rivendichi a se stessa la denominazione di cattolica, se non sia intervenuto il consenso della legittima autorità ecclesiastica»⁽¹¹⁾.

In queste attività perciò, «per svolgere la loro parte nell'annuncio cristiano, i fedeli non necessitano di ulteriori titoli derivanti da una loro peculiare relazione con la Chiesa istituzionale (...); non abbisognano di un mandato, missione, autorizzazione, licenza, permesso o qualunque altra forma d'intervento dell'autorità ecclesiastica»⁽¹²⁾.

La condizione giuridica dei promotori/gestori, nei confronti dell'ordinamento canonico, è quella dei singoli fedeli. L'ente in quanto tale svolge la sua vita giuridica in un ambito diverso dall'ordinamento canonico, che non può essere altro che il diritto civile di ogni nazione, in tutto ciò che riguarda la propria attività, fini e mezzi (personalità giuridica, statuti, tasse, ecc.).

La situazione di tali enti nei confronti dell'ordinamento civile è identica a quella di altri enti dello stesso tipo (assistenziali, «non profit», ecc.), con tutti i diritti e doveri già riconosciuti dall'ordinamento a questo tipo di iniziative proprie dei cittadini. Non ci sono quindi nei loro confronti situazioni giuridiche «speciali» derivate da un eventuale collegamento ufficiale con la Chiesa-istituzione⁽¹³⁾.

(11) Ci sono altre attività in cui l'autorità ecclesiastica interviene direttamente attraverso il riconoscimento esplicito, oppure scegliendole e promovendole con una «speciale responsabilità». Un altro e più intenso livello di dipendenza gerarchica appare quando «la gerarchia affida ai laici alcuni compiti, che sono più intimamente collegati con i doveri dei pastori, come nell'esposizione della dottrina cristiana, in alcuni atti liturgici, nella cura delle anime. In forza di tale missione, i laici, quanto all'esercizio del loro compito, sono pienamente soggetti alla direzione superiore ecclesiastica».

(12) C. J. ERRÁZURIZ, *Il «munus docendi Ecclesiae»: diritti e doveri dei fedeli*, Milano, 1991, p. 192.

(13) Ci riferiamo concretamente alla situazione, presente in non pochi Concordati, di riconoscimento di personalità giuridica civile agli enti ecclesiastici. (Per quanto riguarda il diritto italiano, e particolarmente la qualificazione di «ente ecclesiastico» e le condizioni per il suo riconoscimento civile, vid. F. FINOCCHIARO, *Enti ecclesiastici*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XII, p. 4). Questi enti appartengono «alla struttura della Chiesa, che li istituisce per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, e sono primariamente regolati nell'ambito del diritto canonico che, in virtù della autonomia organizzativa sua propria, ne controlla la vita e l'attività» (F. FRANCESCHI, *Gli enti della Chiesa cattolica e la riforma del settore «non profit»*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, vol. II, Padova, 2000, p. 943). Sebbene questi enti, quando svolgono «attività diverse da quelle di religione o di culto (...) sono soggetti, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tribu-

3. *Diritto alla libertà religiosa.*

La Dich. *Dignitatis Humanae* del Concilio Vaticano II sottolinea fin dall'inizio che la libertà religiosa possiede due dimensioni, individuale e collettiva⁽¹⁴⁾. Tuttavia, quest'ultima (manifestazioni religiose «comunitarie») sembra centrata su quel tipo di aggregazione ove la finalità religiosa è preponderante, anzi essenziale. Si parla infatti delle «comunità religiose», che sono «postulate dalla natura sociale tanto dell'uomo quanto della religione stessa», e alle quali competono diversi diritti: reggersi secondo norme proprie; onorare la divinità con culto pubblico; formare, nominare e trasferire i ministri; ecc.⁽¹⁵⁾. Si tratta, insomma, della libertà religiosa applicata alle «confessioni», in quanto espressioni collettive di fede⁽¹⁶⁾.

Non manca però il riferimento alla libertà religiosa di forme associative in cui l'origine è la stessa natura umana (in quanto sviluppi del diritto naturale di associazione), non un tipo di aggregazione fondata (com'è il caso della Chiesa cattolica) su basi soprannaturali: «infine nella natura sociale dell'uomo e nel carattere stesso della religione si fonda il diritto in virtù del quale gli uomini, mossi dalla propria convinzione religiosa, possono liberamente riunirsi e dar vita ad associazioni educative, culturali, caritative, sociali»⁽¹⁷⁾.

In questo contesto di «natura» i riferimenti alla famiglia (società naturale per antonomasia) risultano certamente illuminanti. Si afferma concretamente che essa possiede il diritto «di ordinare libe-

tario previsto per le medesime» (*Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense*, 18 febbraio 1984, art. 7, 3) la loro attività continua ad essere istituzionalmente ecclesiastica. Sulla legislazione italiana riguardante l'applicazione agli enti ecclesiastici della normativa riguardante le organizzazioni di utilità sociale vid., oltre all'articolo sopra citato, P. MONETA, *Solidarietà sociale e religione: organizzazioni di utilità sociale ed enti ecclesiastici*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, vol. II, Padova, 2000, pp. 1303-1328.

⁽¹⁴⁾ «Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa. Tale libertà consiste in questo, che tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità alla sua coscienza privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata» (DH, 2).

⁽¹⁵⁾ *Ibid.*, n. 4.

⁽¹⁶⁾ Nel caso concreto della Chiesa cattolica, questi aspetti sono stati tradizionalmente compresi e sviluppati dentro il noto concetto di *libertas Ecclesiae*. Cfr. DH, n. 13.

⁽¹⁷⁾ DH, n. 4.

ramente la propria vita religiosa domestica sotto la direzione dei genitori»; «di determinare la forma di educazione religiosa da impartirsi ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa»⁽¹⁸⁾ con il rispettivo diritto di scelta di scuola e di altri mezzi di educazione senza imposizioni da parte dello Stato di oneri ingiusti. «Inoltre i diritti dei genitori sono violati se i figli sono costretti a frequentare lezioni scolastiche che non corrispondono alla persuasione religiosa dei genitori o se viene imposta un'unica forma di educazione dalla quale sia completamente esclusa la formazione religiosa»⁽¹⁹⁾.

Gli enti che ci riguardano, oltre ad essere espressioni e manifestazioni di diritti naturali — concretamente il diritto di associazione —, possono voler impostare la propria attività in conformità ad un particolare orientamento religioso (*mossi dalla propria convinzione religiosa*, è l'espressione usata dal Concilio e citata poc'anzi). Come frutto della propria responsabilità di fedeli cattolici, e senza collegamenti ufficiali con la gerarchia ecclesiastica, desiderano che l'iniziativa che intraprendono (educativa, assistenziale, ecc.) sia veramente ispirata, in tutti i suoi aspetti, alla dottrina cattolica.

Questa scelta è all'origine di un tipo di ente che, da un lato (tenuto conto dell'ordinamento giuridico di riferimento) è «civile»; dall'altro, la concreta selezione di orientamento religioso e morale non è qualcosa di esclusivamente personale (cioè la fede personale dei promotori/gestori/membri) ma si vuole che coinvolga l'ente in quanto tale, che non diventa per questo motivo «confessionale» (in quanto non ci sono rapporti di dipendenza giuridica con la Chiesa istituzione e la gerarchia).

Un inquadramento giuridico adeguato potrebbe trovarsi nell'ambito degli enti che la dottrina italiana ha denominato «istituzioni di tendenza»⁽²⁰⁾. Ciascuna di queste istituzioni «ha un interesse pri-

⁽¹⁸⁾ *Ibid.*, n. 5.

⁽¹⁹⁾ *Ibid.*

⁽²⁰⁾ Si tratta di quelle «istituzioni ideologicamente orientate, le quali hanno il diritto di vedere tutelate le finalità che intendono perseguire e da cui sono geneticamente caratterizzate» (C. CARDIA, *Manuale di Diritto Ecclesiastico*, Bologna, 1996, p. 310). Un esempio tipico sono i centri scolastici privati d'ispirazione cattolica. La categoria «ente di tendenza» si applica ad altre attività, di carattere editoriale, partitico, pubblicitario, ecc. In modo generale sono, d'accordo con Otaduy — che segue in questa materia la legislazione tedesca —, le organizzazioni indirizzate a fini politici, sindacali, confessionali, di carità, scolastici, artistici e simili che presuppongono l'adesione ad una particolare ideologia o visione del mondo (J. OTADUY, *La extinción del contrato de trabajo por*

mario a mantenersi coerente con la propria ispirazione originaria e ad esigere coerenza di comportamenti da parte di quanti vi sono inseriti, e questo interesse primario riceve tutela dall'ordinamento»⁽²¹⁾. Un esempio recente di questa tutela si trova nella *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea* (approvata dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000), che stabilisce in modo esplicito la protezione di alcuni di questi enti. In particolare, il diritto di associazione implica la possibilità di creare enti con scopi politici, sindacali e civici, «per la difesa dei propri interessi»⁽²²⁾. Per quanto riguarda il diritto all'istruzione si proclama la libertà di creare istituti di insegnamento nei quali i genitori possano educare i propri figli secondo le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche⁽²³⁾.

Oltre al diritto di associazione e di libertà di pensiero nella sua forma istituzionale o collettiva⁽²⁴⁾, non si può ignorare il diritto di libertà religiosa, il che significa che la scelta concreta in materia religiosa fatta dall'ente in quanto tale deve essere protetta (e promossa) dall'ordinamento civile.

Le diverse dichiarazioni di diritti proclamano e proteggono la libertà religiosa nei suoi aspetti individuali e collettivi. Questi ultimi, tuttavia, si riferiscono all'esercizio della libertà religiosa delle confessioni, chiese, ecc.⁽²⁵⁾. Non sembra però che ci sia difficoltà per rico-

razones ideológicas en los centros docentes privados, Pamplona, 1985, p. 207). In questa materia la bibliografia italiana (alcuni riferimenti in C. CARDIA, *Manuale*, cit., pp. 310-312) ha discusso abbondantemente la sentenza della Corte costituzionale del 29 dicembre 1972, n. 195 (in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1972, 2173) relativa alla controversia tra il professore F. Cordero e l'Università Cattolica del S. Cuore, che è stata confermata dall'art. 10, n. 3, dell'Accordo 18 febbraio 1984 (*Accordo di Villa Madama*) e dal n. 6 del protocollo addizionale (legge n. 121 del 1985), il quale ha espressamente richiamato la citata sentenza della Corte costituzionale (cfr. F. FINOCCHIARO, *Libertà (VII. Libertà di coscienza e di religione)*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XIX, p. 4).

⁽²¹⁾ C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 311.

⁽²²⁾ Art. 12, 1: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi».

⁽²³⁾ Art. 14, 3: «La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio».

⁽²⁴⁾ Cfr. J. OTADUY, *La extinción*, cit., p. 183.

⁽²⁵⁾ Nell'art. 10, 1 della *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*, si

noscere agli «enti di tendenza» (religiosa) lo stesso diritto, con le relative conseguenze giuridiche. Infatti, oltre al riconoscimento del diritto di libertà religiosa nella sua dimensione individuale (dei promotori, membri, gestori, genitori, ecc.), non si può ignorare che la loro fede ha in questi enti una dimensione collettiva (associata) che si vuole sia punto di riferimento essenziale dell'attività corporativa.

Il diritto canonico si fa eco di questo orientamento in diversi canoni del Codice, particolarmente in materia educativa. Per esempio, quando si afferma che «i genitori cattolici hanno anche il dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso i quali, secondo le circostanze di luogo, possano provvedere nel modo più appropriato all'educazione cattolica dei figli» (can. 793, 1); «i genitori affidino i figli a quelle scuole nelle quali si provvede all'educazione cattolica» (can. 798).

La scelta di «educazione cattolica» (oltre a significare, com'è ovvio, la possibilità — anzi, il diritto — di creare tali istituzioni) coinvolge l'intero orientamento dell'ente educativo e non solo le lezioni di religione: «la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune delle società» (can. 795). Si sottolinea inoltre la cooperazione stretta fra genitori e maestri (can. 796, 2) che devono possedere «retta dottrina» e «probità di vita» (can. 803, 2)⁽²⁶⁾.

In conclusione, non sembra che si possano escludere come «soggetti» del diritto di libertà religiosa gli enti associativi che ci riguardano, con la corrispondente protezione e promozione da parte dell'ordinamento. La libertà religiosa, di conseguenza, non si estende soltanto — nella sua dimensione collettiva — agli atti

afferma: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti». Questo testo è molto simile all'art. 18 della *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo* (10 dicembre 1948): «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti».

⁽²⁶⁾ Il contesto delle norme citate indica che si tratta dei docenti di tutte le materie, non soltanto di quelli di religione.

di culto di una determinata confessione o all'insegnamento formale della religione ⁽²⁷⁾.

Gli enti ufficialmente ecclesiastici ⁽²⁸⁾ godono di una dimensione per così dire « istituzionale » della libertà religiosa, quella che appartiene agli enti collegati ufficialmente con una confessione religiosa, in quanto manifestazioni della vita e attività della confessione medesima.

Nel caso di enti non ecclesiastici (non confessionali), invece, la libertà religiosa è la stessa — né più né meno — di quella riconosciuta dall'ordinamento agli enti simili, senza riferimenti o collegamenti con la libertà della confessione religiosa in quanto tale. La libertà religiosa nei confronti di questi enti è quindi « esclusivamente civile ». Vale a dire, non è il riflesso del collegamento con istanze ecclesiastiche, bensì la conseguenza di essere enti promossi da cittadini comuni, nell'ambito dell'ordinamento civile. La libertà religiosa di questi enti si colloca dunque nello stesso ambito e con le stesse conseguenze di qualsiasi altro ente civile con finalità « di tendenza ».

L'inserimento di questi enti nell'ambito della comune cittadinanza (e non nelle strutture ufficiali ecclesiastiche) significa, inoltre, che l'esercizio del diritto di libertà religiosa non è collegato con l'esistenza di ufficiali impegni Chiesa-Stato (clausole concordatarie), indirizzati a proteggere l'attività di formazione, di assistenza pastorale, ecc., degli enti ecclesiastici, bensì il risultato della condizione di cittadini, con tutti i diritti che ne derivano.

In poche parole, la libertà religiosa non compete soltanto a quelle forme associative direttamente e strutturalmente collegate con una confessione religiosa; sono anche soggetti di questo diritto le associazioni, gruppi, ecc., la cui vita giuridica si svolge innanzitutto nell'ambito del diritto civile e la cui relazione con lo Stato si

⁽²⁷⁾ In questa linea non è inutile insistere nel fatto che « sussistono ancora ideologie e gruppi che fanno bandiera della libertà religiosa, ma la vogliono ridurre alla semplice libertà di culto e di coscienza del secolo scorso, qualcosa di privato, e considerano fanatismo l'impegno politico e sociale dei cattolici mirante a far sì che le istituzioni e l'ordinamento giuridico siano ispirati a una visione cristiana della società » (J.T. MARTÍN DE AGAR, *Il diritto alla libertà nell'ambito temporale*, in *Persona y Derecho* (Suplemento Lex Nova de derechos fundamentales del fiel), 1, 1991, p. 144, nota 44).

⁽²⁸⁾ In particolare gli enti con finalità di religione o di culto (è il caso degli enti descritti nell'art. 7, comma 2, dell'*Accordo di Revisione del Concordato Lateranense* (Villa Madama, 1984).

fonda su motivi non ufficialmente confessionali, ma derivati dai diritti propri dei cittadini ed, in particolare, dal diritto di associazione.

Si possono sottolineare alcune conseguenze pratiche di questa impostazione. Innanzitutto, il dovuto rispetto del diritto di libertà religiosa significa riconoscere che l'assunzione di un determinato orientamento religioso è una scelta legittima che l'ordinamento rispetta e protegge. Di conseguenza, l'ispirazione religiosa non può mai diventare motivo di discriminazione, per esempio in materia economica (aiuti statali), di rappresentanza in organismi ufficiali, ecc.

Come si è visto, l'ispirazione cattolica coinvolge l'intera attività dell'ente (scuola, ospedale, ONG, ecc.). Questo fatto, se dovutamente rispettato, significa che i promotori/gestori hanno il diritto di stabilire le condizioni che garantiscano l'effettiva applicazione pratica dell'orientamento religioso. Per esempio, attraverso la determinazione di requisiti per lavorarvi stabiliti negli statuti e nei contratti di lavoro. Lo stabilire di determinate condizioni per il personale, collegati all'ideario dell'ente, non costituisce discriminazione ingiusta, bensì sviluppo del proprio diritto a svolgere una determinata attività conformemente alle proprie convinzioni. Condividere questi ideali può quindi diventare condizione legittima per lavorarvi nonché causa della fine del contratto di lavoro in caso di mancato adempimento.

Una questione delicata, sollevata frequentemente in dottrina⁽²⁹⁾, deriva dal possibile conflitto fra i diritti dell'ente ed i diritti individuali. Per esempio, per quanto riguarda la «probità di vita» (can. 803, 2), già menzionata. Risulta chiaro, a nostro avviso, che questa «probità» riguarda tutti gli aspetti della vita della persona (anche privati) che possano in qualche modo ostacolare l'adempimento dei fini dell'ente. Come già è stato sottolineato, l'educazione conforme ai principi cattolici è *integrale*, coinvolge cioè un insieme di valori, norme, atteggiamenti, che toccano da vicino tutti (o quasi tutti) gli aspetti della vita⁽³⁰⁾. Di conseguenza, all'ente non si può ne-

⁽²⁹⁾ Vid. concretamente la monografia citata di J. OTADUY, *La extinción...*, cit., e C. CARDIA, *Manuale*, cit., pp. 309-315.

⁽³⁰⁾ In questo senso non si potrebbe dire, per esempio, che la biologia, l'anatomia o la geografia sono scienze per così dire «asettiche», dal punto di vista dei valori e principi cristiani. Altrettanto si potrebbe affermare su determinati fatti considerati a volte d'ambito esclusivamente privato. Il caso, per esempio, dell'insegnante che sceglie il matrimonio civile oppure si divorzia, non è un fatto esclusivamente «privato». Si

gare la possibilità di prendere le misure opportune indirizzate alla tutela e alla promozione dei valori scelti.

Considerazioni analoghe si presentano in altri ambiti collegati con l'attività degli enti educativi: libera scelta dei libri di testo, del materiale didattico, orientamento delle materie di insegnamento (per esempio l'educazione sessuale), ecc.

In altre attività, come ad esempio di tipo sanitario, il rapporto dal punto di vista «ideologico» sembra meno impegnativo, ma comunque rilevante. A parte il diritto al rifiuto di determinate tecniche, terapie o soluzioni incompatibili con le proprie convinzioni (fecondazione *in vitro*, aborto, eutanasia, ecc.), l'identità dell'ente coinvolge anche i rapporti di lavoro, in quanto la prestazione sia collegata con i principi scelti.

4. *Diritto alla libertà in ambito temporale.*

Sono ben note le parole del Concilio Vaticano II che affermano la missione dei laici nei confronti delle realtà temporali: «per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio»⁽³¹⁾. Espressioni e concetti simili si ripetono anche in altri documenti conciliari⁽³²⁾.

Il significato dell'espressione «cose temporali» viene descritto in modi diversi: sono «gli impieghi e gli affari del mondo», le «ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta»⁽³³⁾; oppure «i beni della vita e della famiglia, la cultura, l'economia, le arti e le professioni, le istituzioni della comunità politica, le relazioni internazionali e altre simili»⁽³⁴⁾.

La bontà, anzi la «santificabilità» delle «cose temporali» deriva dalla natura intima di tutta la creazione, dal suo valore e dalla

tratta di situazioni conosciute nell'intorno dell'insegnante che indubbiamente possono influenzare altre persone, manifestarsi nelle lezioni, ecc. In altri casi di vita «privata» la situazione conflittiva con gli impegni educativi dell'ente risulta ancora più palese (determinati orientamenti sessuali, per esempio).

⁽³¹⁾ LG, 31.

⁽³²⁾ Cfr. LG, 36; GS, 34, 42-43; AA, 2, 4-5, 7, 16. In materia vid. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Il diritto alla libertà nell'ambito temporale*, in *Persona y Derecho* (Suplemento Lex Nova de derechos fundamentales del fiel), 1, 1991, pp. 125-164.

⁽³³⁾ LG, 31.

⁽³⁴⁾ AA, 7.

sua ordinazione alla lode di Dio⁽³⁵⁾. La loro legittima autonomia («degli uomini, delle società, delle scienze») significa che «le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri, che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare»⁽³⁶⁾. In questo compito «spetta alla loro coscienza (dei laici), già convenientemente formata, di inscrivere la legge divina nella vita della città terrena»⁽³⁷⁾.

La dottrina conciliare sull'autonomia del temporale trova il suo riflesso nel can. 227 del Codice di diritto canonico: «è diritto dei fedeli laici che venga loro riconosciuta nella realtà della città terrena quella libertà che compete ad ogni cittadino; usufruendo tuttavia di tale libertà, facciano in modo che le loro azioni siano animate dallo spirito evangelico e prestino attenzione alla dottrina proposta dal Magistero della Chiesa, evitando però di presentare nelle questioni opinabili la propria tesi come dottrina della Chiesa»⁽³⁸⁾.

La fedeltà al Magistero, alla legge morale ed ai principi della dottrina sociale della Chiesa è quindi compatibile con molteplici modalità di applicazione concreta, lasciate alla libera e responsabile

⁽³⁵⁾ Cfr. LG, 36.

⁽³⁶⁾ GS, 36.

⁽³⁷⁾ GS, 43. Si aggiunge nello stesso paragrafo: «Dai sacerdoti i laici si aspettino luce e forza spirituale. Non pensino però che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli gravi, essi possano avere pronta una soluzione concreta o che proprio a questo li chiami la loro missione: assumano invece essi, piuttosto, la propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del Magistero». La «santificazione del temporale» costituisce un dovere specifico dei fedeli laici. Cfr. can. 225, 2: «Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico e in tal modo di rendere testimonianza a Cristo, particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti secolari». Con parole di Giovanni Paolo II, «la vocazione dei fedeli laici alla santità comporta che la vita secondo lo Spirito si esprima in modo peculiare nel loro inserimento nelle realtà temporali e nella loro partecipazione alle attività terrene» (Es. Apost. *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, n. 17); «in questo contributo alla famiglia degli uomini, del quale è responsabile l'intera Chiesa, un posto particolare compete ai fedeli laici, in ragione della loro "indole secolare", che li impegna, con modalità proprie e insostituibili, nell'animazione cristiana dell'ordine temporale» (*ibid.*, n. 36).

⁽³⁸⁾ Sembra ovvio che la norma citata non si applica soltanto nei confronti dei singoli fedeli, ma anche per quanto riguarda le iniziative collettive, associative o meno. Cfr. GS, 43: «Ai laici spettano propriamente, anche se non esclusivamente, gli impegni e le attività temporali. Quando essi, dunque, agiscono quali cittadini del mondo, *sia individualmente sia associati*, non solo rispetteranno le leggi proprie di ciascuna disciplina, ma si sforzeranno di acquistarsi una vera perizia in quei campi».

scelta dei fedeli cattolici, nessuna delle quali può essere assunta come quella che veramente corrisponde alla dottrina cattolica.

D'altronde, la santificazione autonoma e responsabile delle « cose temporali » implica precisi doveri cristiani nell'ambito della vita secolare collegati con il bene comune della società civile. La santificazione del temporale coinvolge quindi il risanamento delle « istituzioni e le condizioni di vita del mondo (...) così che tutte siano rese conformi alle norme della giustizia e, anziché ostacolare, favoriscano l'esercizio delle virtù »⁽³⁹⁾. Perciò, « il messaggio cristiano, lungi dal distogliere gli uomini dal compito di edificare il mondo, lungi dall'incitarli a disinteressarsi del bene dei propri simili, li impegna piuttosto a tutto ciò con un obbligo ancora più stringente »⁽⁴⁰⁾.

Il rapporto essenziale fra « santificazione del temporale » e impegno nel servizio alla persona umana è stato ribadito in modo particolarmente intenso da Giovanni Paolo II: « Così, intimamente congiunta alla responsabilità di servire la persona, si pone la responsabilità di servire la società, quale compito generale di quella animazione cristiana dell'ordine temporale alla quale i fedeli laici sono chiamati secondo loro proprie e specifiche modalità »⁽⁴¹⁾; « l'impegno apostolico dei fedeli laici nell'ordine temporale riveste sempre e in modo inscindibile il significato del servizio all'uomo singolo nella sua unicità e irripetibilità e il significato del servizio a tutti gli uomini »⁽⁴²⁾; « la carità verso il prossimo, nelle forme antiche e sempre nuove delle opere di misericordia corporale e spirituale, rappresenta il contenuto più immediato, comune e abituale di quell'animazione cristiana dell'ordine temporale che costituisce l'impegno specifico dei fedeli laici »⁽⁴³⁾.

⁽³⁹⁾ LG, 36.

⁽⁴⁰⁾ GS, 34. In AA, 14 si insiste sul fatto che « nell'amore di patria e nel fedele adempimento dei doveri civili, i cattolici si sentano obbligati a promuovere il vero bene comune ».

⁽⁴¹⁾ GIOVANNI PAOLO II, Es. Apost. *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, n. 39.

⁽⁴²⁾ *Ibid.*, n. 40.

⁽⁴³⁾ *Ibid.*, n. 41. In questo contesto si inseriscono le « varie forme di volontariato che si esprimono in una molteplicità di servizi e di opere. Se vissuto nella sua verità di servizio disinteressato al bene delle persone, specialmente le più bisognose e le più dimenticate dagli stessi servizi sociali, il volontariato deve dirsi una espressione importante di apostolato, nel quale i fedeli laici, uomini e donne, hanno un ruolo di primo piano » (*ibid.*).

Le diverse e variate iniziative laicali di «animazione cristiana dell'ordine temporale» (di educazione, di assistenza, di promozione della famiglia, di formazione umana e cristiana nei diversi ambiti professionali, ecc.) sono manifestazioni di particolari doveri e responsabilità loro proprie. Si tratta quindi di diritti-doveri personali il cui fondamento si trova nella condizione di fedeli (acquisita con il battesimo), e non in qualche forma di missione, incarico o delega gerarchica. Non costituiscono perciò iniziative «ecclesiastiche», in quanto ufficialmente e istituzionalmente legate alle istanze gerarchiche, bensì attività nate, per così dire, «dal basso», il cui rapporto con la gerarchia ecclesiastica è quello proprio dei singoli fedeli⁽⁴⁴⁾. L'edificazione della città terrena non è, insomma, un'attività gerarchica bensì ecclesiale, collegata alla partecipazione del sacerdozio comune dei fedeli nel «munus regale» di Cristo⁽⁴⁵⁾.

L'autonomia nel temporale significa l'incompetenza della gerarchia ecclesiastica e la piena libertà dell'ente nello svolgimento delle attività assistenziali, di servizio, ecc. Questa autonomia si estende a tutti gli aspetti organizzativi, economici, tecnici. Siccome esistono tante forme diverse di fare il bene, spetta ai promotori la scelta degli scopi da raggiungere e dei mezzi che, secondo la loro prudenza e competenza, possano sembrare più adatti.

Nessuna di queste scelte o mezzi, si può inoltre considerare come «cattolica», impegnando in questo modo la legittima libertà nelle stesse materie di altri fedeli cattolici. Infatti, «il carattere propriamente secolare di queste iniziative non viene meno se coloro che le promuovono o collaborano in esse sono cattolici impegnati a rea-

⁽⁴⁴⁾ Come ha scritto Acerbi, «il Concilio riconosce l'autonomia delle realtà temporali: l'impegno mondano ha una valenza teologica e spirituale, che non è senza relazione con la Chiesa, come comunione di fede e di vita, ma non ha bisogno di essere assunto nella dimensione istituzionale della Chiesa» (A. ACERBI, *Chiesa e democrazia. Da Leone XIII al Vaticano II*, Milano, 1991, pp. 328-329).

⁽⁴⁵⁾ Cfr. P. LOMBARDÍA, *El derecho público eclesiástico según el Vaticano II*, in *Escritos de Derecho Canónico*, vol. II, Pamplona, 1973, p. 396. Più recentemente ha scritto Martín de Agar: «La missione dei laici nell'ordine temporale è il compito che ad essi spetta nell'unica missione della Chiesa, non è perciò una missione gerarchica, né di rappresentanza della Chiesa, né dà luogo ad uno stato di vita canonico» (J.T. MARTÍN DE AGAR, *Il diritto alla libertà nell'ambito temporale*, in *Persona y Derecho*, Supplemento Lex Nova de derechos fundamentales del fiel, 1, 1991, p. 132). Vid. anche lo studio di M. BLANCO, *La libertad de los fieles en lo temporal*, in *Fidelium Iura* 3, 1993, pp. 13-35.

lizzarle secondo lo spirito del Vangelo. Queste attività non diventano “cattoliche” né canoniche per il fatto che coloro che le dirigono siano cattolici, né perché — di conseguenza — abbiano una ispirazione cristiana ed una motivazione apostolica. Sono frutto del diritto civile di iniziativa sociale che spetta ad ogni cittadino, in esse i laici hanno occasione per realizzare la loro missione ecclesiale»⁽⁴⁶⁾.

La libertà dei fedeli nell'ambito temporale ha comunque dei limiti, segnati dal dovere di fedeltà alla parola di Dio e alla sua interpretazione autentica attraverso il Magistero. In particolare la fedeltà agli aspetti morali delle cose temporali⁽⁴⁷⁾, più noti come «dottrina sociale della Chiesa». Più ampiamente, da un punto di vista tecnico-giuridico il limite è l'ordine pubblico ecclesiastico (come il limite della libertà religiosa è l'ordine pubblico civile), cioè «la comunione in materie di fede e di costumi, di sacramenti e di disciplina, che costituisce la società della Chiesa»⁽⁴⁸⁾.

Il ruolo della gerarchia si potrebbe sintetizzare secondo i seguenti principi⁽⁴⁹⁾: *a)* fornire ai fedeli gli aiuti per lo sviluppo della vita spirituale, necessari per un'autentica informazione cristiana delle strutture temporali; *b)* funzione di Magistero sui principi di morale cristiana che debbono ispirare le realtà terrene (la dottrina sociale della Chiesa); *c)* formazione dei laici nella dottrina del Magistero; *d)* giudizio morale quando sia necessario per la salvezza delle anime o la difesa dei diritti fondamentali della persona umana.

Si tratta quindi di qualcosa di molto diverso dalla «potestas indirecta in temporalibus», uno dei punti salienti nella dottrina del classico *Ius publicum ecclesiasticum*. Non v'è dubbio che il Magistero ecclesiastico sulle questioni terrene è moralmente obbligatorio. Tuttavia, nelle azioni concrete la responsabilità appartiene al fedele, che deve obbedire alla propria coscienza, rettamente formata, e non ad

(46) J.T. MARTÍN DE AGAR, *Il diritto alla libertà nell'ambito temporale*, cit., p. 151.

(47) Cfr. AA, 24: «Nei confronti delle opere e istituzioni di ordine temporale, il compito della gerarchia ecclesiastica consiste nell'insegnare e interpretare autenticamente i principi morali da seguire nelle cose temporali; è anche suo potere giudicare, tutto ben considerato e servendosi dell'aiuto di esperti, della conformità di tali opere e istituzioni con i principi morali e stabilire quali cose sono richieste per custodire e promuovere i beni di ordine soprannaturale».

(48) J.T. MARTÍN DE AGAR, *Il diritto alla libertà nell'ambito temporale*, cit., p. 154.

(49) Cfr. P.J. VILADRICH, *Compromiso político, mesianismo, cristiandad medieval*, cit., pp. 59-60.

eventuali comandi giuridici della gerarchia, frutto di una subordinazione gerarchica che non esiste. Se si trattasse (nell'ambito della ricordata *potestà indiretta*) di un vero comando giuridico, non si potrebbe dire che la responsabilità è del fedele, bensì dell'autorità ecclesiastica⁽⁵⁰⁾.

D'altronde, l'esistenza di un vero ambito di autonomia nelle questioni temporali significa — come già è stato sottolineato — che esiste una molteplice possibilità di scelte concrete nelle diverse materie. Perciò non sarebbero compatibili con quest'ambito di autonomia gli eventuali comandamenti gerarchici indirizzati a favorire determinate scelte concrete, escludendo autoritativamente altre legittime possibilità⁽⁵¹⁾.

Questi principi si applicano senza difficoltà (teorica) nei confronti degli enti promossi da fedeli cattolici⁽⁵²⁾, con le caratteristiche indicate all'inizio di questo lavoro. Non essendo enti sottoposti al regime canonico degli enti ecclesiastici, non esiste un rapporto di subordinazione giuridica nei confronti dell'autorità ecclesiastica⁽⁵³⁾. Per questo motivo non esistono determinati obblighi propri degli enti collegati giuridicamente alla gerarchia⁽⁵⁴⁾. Il diritto-dovere della gerarchia di vigilanza per garantire la rettitudine dottrinale, morale, ecc., si svolge negli stessi termini e con le stesse conseguenze applicabili ai singoli fedeli.

(50) Com'è stato scritto anni fa, «la nuova via d'azione della Chiesa nel mondo s'incentra sulla responsabilizzazione del laico nel temporale» (S. TURINI, *La dottrina del laicato*, cit., p. 70).

(51) Per esempio, adducendo motivi di una pretesa efficacia o di coordinazione uniforme dell'apostolato.

(52) Come già fu ribadito non si può escludere, anzi, la possibilità di collaborazione da parte di non cattolici, uniti dallo stesso impegno sociale, umanitario, assistenziale, ecc.

(53) Al riguardo vid. J. HERVADA, *Diálogo en torno a las relaciones Iglesia-Estado en clave moderna*, in *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines* (1958-1991), vol. II, Pamplona, 1991, pp. 1153-1154.

(54) Per esempio, dipendenza da uffici ecclesiastici di coordinamento; presentazione dei propri statuti per l'esame da parte dell'autorità ecclesiastica; approvazione di preventivi e bilanci; ecc.